

LINEE GUIDA SULL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

LA CONFERENZA STATO-REGIONI ADOTTA IL TESTO

La Conferenza Stato-Regioni, lo scorso 20 febbraio 2014, ha approvato le *"Linee guida sull'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere"*.

Nel D.L. 76/2013 (Pacchetto Lavoro), all'art. 2, comma 2, il termine (di carattere ordinatorio) per adottare le predette linee guida era stato fissato per il 30 settembre scorso, ma è stato ampiamente disatteso, con la conseguenza che i principi indicati nel D.L. medesimo e derogatori al D.Lgs. n.167/2011 sono stati direttamente applicati.

Più specificamente il Pacchetto lavoro aveva sancito:

- PFI obbligatorio solo per acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche;
- formazione e qualifica professionale a fini contrattuali registrata sul libretto formativo del cittadino;
- rispetto della disciplina della Regione in cui l'impresa medesima ha sede legale, nel caso di imprese multi-localizzate.

Risale al 17 ottobre 2013 l'adozione della prima proposta di linee guida da parte della Conferenza Stato-Regioni (con parere contrario della Regione Puglia), recapitata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 29 ottobre scorso.

Solo il MLPS ha apportato alcune modifiche, provvedendo a trasmettere le proprie osservazioni, con nota del 18 dicembre 2013, di contro, il Ministero dell'Economia ha reso noto, con nota n.28147 del 4 dicembre 2013, di non dover effettuare alcuna riflessione aggiuntiva.

Dunque, a seguito delle innovazioni introdotte e dei tavoli tecnici di confronto che si sono susseguiti, il 20 febbraio, si sono adottate le linee guida in analisi con cui il MLPS, le Regioni, e la PA dispongono che il limite delle risorse da utilizzare, in ogni territorio, per la formazione di base e trasversale è pari al 50% del totale delle risorse della quota parte, che ogni anno il Dicastero ripartisce con Decreto direttoriale.

È evidente che l'offerta formativa pubblica è finanziata nel limite delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, anche tramite accordi specifici, oltre ad essere realmente disponibile per impresa ed apprendista¹.

In via sussidiaria, tuttavia, potrà essere definita obbligatoria la formazione disciplinata dalla contrattazione collettiva. In questo caso, è chiaro che la durata, i contenuti e le modalità di realizzazione saranno regolati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

¹ Si intende per formazione disponibile, proprio quella caratterizzata da adeguata copertura finanziaria.

Laddove il territorio esaurisca le risorse, tuttavia, l'impresa ne darà comunicazione alla DTL territoriale, e sarà esente dall'erogazione della formazione di base e trasversale.

Contenuti della formazione di base e trasversale

Il documento dispone che la durata e i contenuti della formazione pubblica devono essere definiti in base al titolo di studio di cui sia in possesso l'apprendista nel momento in cui viene assunto:

- **120 ore** per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- **80 ore** per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado²;
- **40 ore** per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente³.

Resta inteso che questi limiti potranno essere ridotti per gli apprendisti che hanno già completato uno o più moduli formativi, in precedenti rapporti di apprendistato. Quanto ai contenuti della formazione il documento prevede che essa debba avere, indicativamente, come oggetto alcune delle competenze qui elencate:

1. adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
2. organizzazione e qualità aziendale;
3. relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;
4. diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
5. competenze di base e trasversali;
6. competenza digitale;
7. competenze sociali e civiche;
8. spirito di iniziativa e imprenditorialità;
9. elementi di base della professione/mestiere.

² Qualifica o diploma professionale in base all'accordo del 29 aprile 2010 e il "Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale" istituito dall'Accordo in conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai sensi dell'ordinamento previgente; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università.

³ Diploma terziario extra-universitario, diploma universitario, laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-laurea, Master universitario di primo livello, diploma di specializzazione, titolo di dottore di ricerca.

Viene, inoltre, stabilito che la formazione sia svolta all'interno di ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati e venga realizzata, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato, prevedendo modalità di verifica degli apprendimenti. La formazione, inoltre, potrà essere realizzata a distanza (FAD) con procedure regolamentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le imprese che non disporranno dell'offerta formativa pubblica dovranno essere in possesso di «standard minimi» necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo, vale a dire che le imprese devono almeno disporre:

- di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- di risorse umane con adeguate capacità e competenze.

PFI (Piano Formativo Individuale)

Il documento consente la redazione di un PFI con esclusivo riferimento alla formazione finalizzata ad acquisire competenze tecnico-professionali e specialistiche. La *ratio* sottesa a tale soluzione è certamente quella di semplificare i contenuti del PFI e indicare, in questo modo, la sola formazione regolamentata dalla contrattazione collettiva. Questo avrà conseguenze specifiche anche in tema di ispezione, poiché in vista di tale presupposto, il personale di vigilanza "focalizzerà in via assolutamente prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori" (circ. MLPS 35/2013).

La formazione erogata e la qualifica conseguita, inoltre, dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino di cui al D.M. 10 ottobre 2005.

Tuttavia, il legislatore, sul punto riconosce specifici ambiti di semplificazione, disponendo che la registrazione suddetta potrà avvenire anche su qualsiasi documento avente "*i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino*". Più nello specifico il documento deve contenere le indicazioni personali dell'apprendista (nome, cognome, codice fiscale, ecc.), nonché contenuti e attività formativa svolta durante il percorso di apprendistato.

L'accordo, tuttavia, fa salvo l'eventuale utilizzo della modulistica differente che viene adottata nel contratto collettivo applicato.

Quanto alla formazione da erogare agli apprendisti assunti in imprese che abbiano sedi in più regioni (multi-localizzate), è da sottolineare che, confermando quanto già previsto dall'art. 7, c. 10 del D. Lgs. n. 167/2011 e dal D.L. n. 76/2013, per l'offerta formativa pubblica, i datori di lavoro possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale dell'impresa.

In conclusione, mentre le Regioni e le Province dichiarano di impegnarsi a recepire le disposizioni analizzate entro 6 mesi (agosto 2014) dalla data di approvazione delle medesime, nell'accordo si

dichiara anche la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del MLPS, delle Regioni e della PA al fine di:

- definire gli ambiti di applicazione della FAD;
- individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione di base e trasversale;
- definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione di base e trasversale;
- articolare in moduli coerenti, l'elenco delle competenze di base e trasversale, in conformità all'OT apprendistato di cui all'art 6, del D. Lgs. n. 167/11 e al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).
- definire operativamente le modalità omogenee per garantire uniformità nella tracciabilità e nella comunicazione dei periodi di indisponibilità delle risorse di cui si è detto in precedenza.

In considerazione dell'articolazione dell'apprendistato e del suo ruolo nel mercato del lavoro locale restano, ad ogni modo, ferme le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.